





Maurizio Peluso - Dottore Commercialista
Studio Map Data Srl – Merano (BZ)
e-mail: maurizio@mapdata.it



IL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

**CORSO CSI
ALLENARE ED EDUCARE**
Aula Magna Seminario Maggiore Trento
22 GENNAIO 2010



DISCIPLINA GENERALE


Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico (non disciplinato dal codice civile), differente dalla mera pubblicità dove lo scopo è la diffusione “occasionale” di un messaggio per promuovere un bene od un servizio.

E' libero nella forma




**In ogni caso consigliata
la forma scritta**

Cassazione: la pubblicità rispetto all'evento è in rapporto di occasionalità (es. cartellonistica ai margini del campo, manifesti, striscioni o altri richiami acustico-visivi). La sponsorizzazione crea invece uno specifico abbinamento tra sponsor e sponsee (nome su magliette, attrezzatura)



DISCIPLINA GENERALE

- **Deve essere a carattere oneroso con prestazioni corrispettive!**
- **Non richiedendo il requisito della forma si perfeziona semplicemente con il consenso manifestato dalle parti**
- **Comporta per l'associazione una obbligazione di mezzi e NON di risultati:**
l'associazione sportiva non è tenuta a garantire volumi di vendita od incrementi di fatturato allo sponsor; è tenuta invece a fornire visibilità allo sponsor stesso come da accordi contrattuali (es. citazione in brochure o comunicati ufficiali)
- Comunque **obblighi di responsabilità e riservatezza**




DISCIPLINA GENERALE

**Il contenuto
minimo del
contratto di
sponsorizzazione**



- Le parti che sottoscrivono l'accordo
- Descrizione particolareggiata del segno distintivo da diffondere
- Elencazione degli obblighi pubblicitari
- Corrispettivo economico
- Modalità di pagamento
- Durata del contratto
- Possibilità di rinnovo
- Foro competente in caso di controversie
- Eventuale arbitrato per controversie



DISCIPLINA FISCALE

Regime 398/91

- In caso di pubblicità l'IVA da versare è pari al 50% dell'importo indicato in fattura
- In caso di sponsorizzazione l'IVA da versare è pari al 90% dell'importo indicato in fattura

Spesa di pubblicità (art. 90 L. 289/2002)

Per il soggetto erogante i corrispettivi corrisposti a società o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva **costituiscono spese di pubblicità fino ad un max di € 200.000**

- da dedurre in toto nell'anno di sostenimento ovvero
- in 5 quote costanti

Non costituiscono per definizione normativa “spese di rappresentanza”